


COMUNE DI VERRUA PO

Provincia di Pavia



OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)

Il sottoscritto Dott. Carlo Zani, Revisore ai sensi dell'art. 234 del DLgs. n. 267/2000, eletto per lo svolgimento di tale funzione per il periodo dal 01/02/2020 al 31/01/2023, ricevuta dagli uffici comunali a mezzo mail ordinaria in data 19 maggio 2022 la documentazione inerente l'argomento in oggetto

VISTO

- il Tuel così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n.7 che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 53 c. 16 L. n.388/2000 come modificato dall'art. 27 c. 8 della L. n. 448/2001;
- le disposizioni previste dalla L. 147/2013 in materia di TARI;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tari approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 in data 22 luglio 2014;
- le nuove norme dettate dal D. Lgs. 116/2020, in modifica del Testo Unico Ambientale approvato con D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., attuative della Direttiva UE 851/2018, tra cui:
 - nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti, venendo meno il concetto di assimilazione dei rifiuti previgente;
 - abrogazione della normativa (lettera g) dell'articolo 198) che consentiva ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
 - i rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico di raccolta sono quelli previsti dall'art. 183 comma 1 lettera b ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani quelli individuati dall'art. 184 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., derivanti dalle attività agricole, dalle attività di costruzione e demolizione, dalle attività artigianali, commerciali e di servizio che non siano classificabili come rifiuti urbani, né i rifiuti prodotti dalle attività industriali;^{SEP}
 - introduzione dell'esonero della quota variabile della tassa rifiuti per le utenze non domestiche che avviano al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti al di fuori

del servizio pubblico;

DATO ATTO

-che il D. Lgs. 116 è in vigore dal 26 settembre 2020 ma le principali novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano;

-si rende quindi necessario provvedere all'inserimento di numerose e indispensabili modifiche al testo regolamentare vigente finalizzate allo stralcio della definizione di "rifiuti assimilati" e più in generale alle sopravvenute modifiche intervenute nel testo normativo;

ESAMINATO

-l'allegato "Regolamento Tari" composto di n.34 articoli che forma parte integrante della proposta di delibera che dovrà essere inviata nei termini e con le modalità stabilite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze;

PRESO ATTO

del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'area amministrativa finanziaria,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla base della documentazione ricevuta, all'approvazione con decorrenza 1 gennaio 2022 della proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (Tari)" e dello schema del nuovo regolamento che di essa forma parte integrante e sostanziale.

Villa Carcina, 20 maggio 2022

Il Revisore
Dott. Carlo Zani

